



TRIBUNALE DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

RGC n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

RGA

UDIENZA DEL 15.5.12

Sono presenti i procuratori della parte.  
L'AW figliotta dichiara come da foglio  
che si allega al presente verbale.  
L'AW Ciculli si riporta a quanto  
dichiarato nei propri scritti di firma  
il si

A sci  
vista  
Ponti

>

si riserva  
il Canc

se  
M

>

>

>

>

>



## IL GIUDICE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 maggio 2012;  
vista la richiesta di inibizione dell'uso delle parole "Pontiero Calor", da parte di Pontiero Aldo, nella denominazione della ditta della sua impresa;

- ritenuta infondata l'eccezione di incompetenza per materia, per essere l'istanza cautelare devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale del Tribunale di Catania, poiché, nella fattispecie, l'istanza cautelare è diretta ad inibire l'uso di determinate parole nella ditta dell'impresa, mentre non attiene all'uso del marchio "Pontiero Calor" (circostanza che avrebbe determinato la competenza della sezione specializzata);
- ritenuto, altresì, che non sussista questione di giudicato cautelare, posto che una domanda cautelare simile a quella in esame, afferente anche all'utilizzo del marchio "Pontiero Calor", e proposta dall'odierna istante, è stata decisa con ordinanza declinatoria di competenza in favore della sezione specializzata in materia di proprietà industriale;
- ritenuto che ai fini dell'invocata misura cautelare sono necessari i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;
- ritenuto, con riferimento al requisito del *fumus boni iuris*, che la ditta dell'istante, denominata "Pontiero Calor di Tolomeo Annarita" risulta iscritta nel registro delle imprese in data 24 settembre 2008, mentre il resistente Pontiero Aldo risulta aver variato la denominazione della propria ditta, da "Pontiero Aldo" in "Pontiero Calor di Pontiero Aldo" in data 18 novembre 2008 (cfr. visure della Camera di Commercio di Catanzaro in atti);
- ritenuto che la pressoché perfetta identità delle ditte dei due imprenditori in lite, unitamente al fatto che entrambi operano nel medesimo settore (installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento) e nella stessa città (Catanzaro), costituisce motivo di sicura confusione tra la clientela;
- ritenuto che la confondibilità delle ditte è confermata dal corredo fotografico allegato al fascicolo di parte ricorrente;
- ritenuto che, in tal caso, il conflitto che ne segue, in mancanza di altra valida ed efficace soluzione, vada risolto alla stregua del criterio della priorità dell'uso della ditta, dovendo prevalere la salvaguardia della capacità distintiva della ditta stessa (Trib. Ascoli Piceno 10 maggio 2004);

RGAC n. 2092-1/2010

- rilevata la priorità dell'iscrizione della ditta "Pontiero Calor di Tolomeo Annarita" rispetto all'iscrizione della ditta "Pontiero Calor di Pontiero Aldo";
- ritenuto che non possa inibirsi al resistente l'utilizzo del proprio cognome nella sua ditta, con la conseguenza che il conflitto tra le parti deve risolversi inibendo al resistente l'utilizzo della parola "Calor" nella ditta della sua impresa;
- ritenuta la sussistenza del *periculum in mora* in quanto, pur essendo trascorsi più di tre anni dalla variazione della ditta del resistente, tuttavia il pericolo di sviamento della clientela connesso alla confondibilità della ditta e dell'insegna delle imprese costituisce un pregiudizio costante nel tempo e suscettibile di progressivo aggravamento, sicché esso può sussistere, in tutta la sua lesività, anche a distanza di anni dal fatto causativo, ed anzi potendo la sua irreparabilità può essere apprezzata proprio a seguito del consolidarsi dello sviamento, circostanza verificatasi nel caso di specie;

**P.Q.M.**


Visto l'art. 700 c.p.c.

Inibisce a Pontiero Aldo di utilizzare la parola "Calor" nella ditta della sua impresa.


Spese al merito.

Si comunichi.

Catanzaro 28 maggio 2012

IL GIUDICE  
Dott. Luca Nania  


30-5-12



RGAC

A sci  
vista  
Ponti